

## CO.R.A.P.

### CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

#### UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(EX DPGR N. 115/2016 - LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 E N. 24/2013)

C/O CITTADELLA REGIONALE LOCALITA' GERMANETO (CZ)

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di novembre, in Catanzaro presso la sede dell'Ufficio CO.R.A.P.,

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo ha proceduto all'assunzione del seguente atto

#### DECRETO N. 50

**OGGETTO: Vertenza Collorafi Marilena/ Corap - Proc. N. 2750/2016 RG pendente davanti al Tribunale civile di Cosenza - Sezione Lavoro. Approvazione schema verbale di conciliazione.**

#### PREMESSO CHE

- Con legge regionale 24/12/2001, n. 38, e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le zone di Sviluppo Industriale;
- Con legge regionale 16/05/2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli enti, delle aziende regionali, delle fondazioni, delle agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/06/2016 è stato istituito il CO.R.A.P..
- Per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 24/2013 l'accorpamento dei Consorzi Provinciali nel CO.R.A.P. prevede l'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni di sviluppo economico, con ciò determinando il superamento della dimensione localistica;
- Con D.G.P.R. 15.06.2016 n. 112 è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi ASI e CO.R.A.P., autorizzando quest'ultimo ad emanare propri atti organizzativi e di esecuzione specifici per l'attuazione di quanto normato e disciplinato nella L.R. 24/2013;

#### ATTESO

- che con ricorso ex art. 1, comma 47 e ss., L.N. 92/2012, proposto contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, depositato il 1.6.2016 presso il Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro, l'ing. Marilena Collorafi chiedeva: **a)** preliminarmente, il riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con il predetto Consorzio, dal 7.5.2008 al 7.1.2016; **b)** la reintegrazione in servizio della lavoratrice, nonché la condanna dell'Ente resistente al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti, dell'indennità di cui all'art. 18, comma 2, L. N. 300/1970, nella misura di Euro 14.554,55 e, comunque, nella misura dovuta fino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero nell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, nonché la condanna dell'Ente convenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale della lavoratrice; **c)** l'emissione, in ogni caso, di qualsiasi altro provvedimento idoneo a fare conseguire alla ricorrente quanto dedotto e richiesto nel ricorso; **d)** la condanna dell'Ente convenuto al pagamento, in favore della lavoratrice, dell'importo

- dovuto a titolo di T.F.R. maturato e non percepito, di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, di ulteriori indennità e di quant'altro ad essa spettante e riportato nel conteggio analitico depositato unitamente al ricorso, ovvero la condanna al pagamento della complessiva somma di Euro 130.837,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con contestuale condanna al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ovvero la regolarizzazione, come per legge, delle predette posizioni contributive; e) in via del tutto subordinata, accertato e dichiarato, il reiterato ed abusivo utilizzo dei contratti di collaborazione da parte del Consorzio convenuto, la condanna dell'Ente datoriale al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, nella misura di Euro 100.000,00, ovvero in quell'altra maggiore o minore somma da determinare sempre in via equitativa; f) la condanna, infine, delle parti resistenti al pagamento delle spese legali, con Rimborso Forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari;
- che la causa, iscritta al N. 2750/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro, veniva assegnata al Giudice del Lavoro, Dott. Pasquale Maccarrone, il quale, con decreto del 6.6.2016, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 6.10.2016;
  - che in data 27.7.2016, il ricorso recante in calce il decreto di fissazione di udienza veniva, altresì, notificato nei confronti del neo istituito Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, CORAP, in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te pro.tempore, quale successore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza;
  - che il CORAP, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Scola, si costituiva ritualmente nel giudizio iscritto al N. 2750/2016 R.G.A.L. del Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro, depositando, in data 6.10.2016, memoria difensiva di costituzione con la quale richiedeva il rigetto del ricorso, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite;
  - che all'udienza del 6.10.2016, il Giudice del Lavoro, dott. Pasquale Maccarrone, invitava le parti a cercare una soluzione concordata, rinviando la causa all'udienza dell'1.12.2016, per consentire l'espletamento del tentativo di conciliazione;
  - che tra le parti, successivamente a ciò ed aderendo all'invito del Giudice, sono intercorse trattative al fine di giungere alla definizione della vicenda giudiziaria *de qua* che consentisse di dirimere l'insorta controversia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 420, comma 1 c.p.c., artt. 1965 e ss. e 2113 cod. civ.;

### **Visto**

- l'art. 1965 de codice civile il quale stabilisce che "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti";

### **Dato atto** che la conciliazione di che trattasi :

- è ammissibile in quanto esiste già una controversia giudiziale;
- ha sicuramente una convenienza economica per l'amministrazione rispetto all'incertezza del giudizio;
- ha per oggetto diritti disponibili (art. 1966, comma 2 codice civile) ;
- è riferita ad un rapporto giuridico patrimoniale ;
- è un accordo che elimina l'incertezza e i rischi dell'esito giudiziale della lite e che le parti intendono superare mediante reciproche concessioni

## VISTI

- La L.R. 24 dicembre 2001 n.38 «Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei, e le zone di sviluppo industriale» e s. m. i.;
- La L.R. 16 maggio 2013 n. 24 «Riordino Enti, Aziende regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, Società e Consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» e s.m.i.;
- Il D.G.P.R. n. 112/16 e il D.G.P.R. n. 115/16;
- Il CCNL vigente
- i pareri espressi dall'Avv. Ernesto Scola e dell'Avv. V. Ferraro

## PRESO ATTO

- Della relazione istruttoria in atti a firma dell'Avv. Ernesto Scola.


**Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, visto e preso atto**

## DECRETA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero unitamente agli atti e alle norme sopra richiamate:

1. di approvare lo schema di verbale di conciliazione relativo alla vertenza Collorafi Marilena/ Corap - Proc. N. 2750/2016 RG pendente davanti al Tribunale civile di Cosenza – Sezione Lavoro, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il predetto verbale di conciliazione sarà sottoscritto dalla Dr.ssa Rosaria Guzzo, in qualità di legale rappresentante pro-tempore del Corap, e dall'Avv. Ernesto Scola, difensore del Corap nella vertenza in questione;
3. Di dare mandato agli uffici amministrativi del Corap di procedere conformemente al verbale di conciliazione, una volta sottoscritto, per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti;
4. Liquidare, perciò tanto, agli Avv.ti Giovanni Carlo Tenuta ed Angelo Canino, a titolo di onorari, la somma di Euro 10.000,00 oltre IVA e CPA con detratta della R.A. a presentazione di regolare fattura;

Il Dirigente



Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Rosaria Guzzo

